

## PROVINCIA di CAMPOBASSO

\*\*\*\*\*

### CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI RELATIVO ALLA CONCESSIONE DI UN MUTUO DA DESTINARE ALL'AMPLIAMENTO DELLA BIBLIOTECA PROVINCIALE "P. ALBINO" DI CAMPOBASSO

#### Art. 1 - Definizioni

**Contratto di mutuo:** l' Atto sottoscritto tra la Provincia di Campobasso, mutuataria, e l'Istituto di credito erogante, mutuante, compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;

**Mutuataria:** Provincia di Campobasso- via Roma n. 47 – 86100 Campobasso - CF: 00139600704 – denominata Provincia;

**Mutuante:** l'Istituto di credito risultato aggiudicatario nella procedura concorsuale di cui al presente Capitolato.

#### Art. 2- Oggetto del contratto di mutuo

Il contratto regolato dal presente Capitolato Speciale d'Oneri ha per oggetto la contrazione di un mutuo con piano di ammortamento quindicennale dell'ammontare di € 3.000.000,00 (tremilioni di Euro) destinato alla copertura delle spese per i lavori ampliamento della Biblioteca provinciale "P. Albino" di Campobasso.

Il valore stimato del contratto è pari a circa € 1.003.000,00 calcolato su una stima degli interessi complessivi derivanti da un piano di ammortamento analogo a base tasso applicato dalla Cassa Depositi e Prestiti alla data di indizione gara- oneri per la sicurezza pari a zero.

Il finanziamento è regolamentato dall'art. 42 del T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia (D. Lgs.n. 385/1993) e dell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali, disciplinato dal T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e, per quanto non espresso, dal Codice Civile.

#### Art. 3- Erogazione del finanziamento

Il mutuo dovrà essere erogato per l'intero importo, al netto delle somministrazioni eventualmente effettuate nel periodo di pre-ammortamento, in un'unica soluzione il 31-12-2010 con valuta stesso giorno, attraverso il versamento dell'intera somma su un conto appositamente individuato dalla Provincia ed intrattenuto presso la Banca che svolge funzioni di Tesoreria per conto dell'Ente medesimo e non sarà assoggettato alle disposizioni sulla Tesoreria unica.

Fino al 31 dicembre dell'anno precedente quello dell'inizio dell'ammortamento, l'Ente, in relazione ad esigenze di spese, può chiedere alla Banca, a seguito di semplice domanda scritta, e con preavviso di 10 giorni, di effettuare somministrazioni a valere sulla somma mutuata.

L'Istituto di credito aggiudicatario si impegna a mettere a disposizione la somma richiesta anche nelle more della sottoscrizione del contratto di mutuo, a seguito di semplice domanda scritta della Provincia entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa.

In caso di mancata o ritardata erogazione del mutuo da parte dell'istituto, la Provincia potrà assegnare, mediante lettera raccomandata A.R., un termine non inferiore a 3 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, non si procederà al perfezionamento del contratto e verrà escussa la cauzione provvisoria, fatto salvo il diritto ai risarcimento degli eventuali maggiori danni.

#### Art.4 – Condizioni del mutuo

Il mutuo avrà una durata di anni 15 (quindici) con ammortamento mediante rate semestrali costanti posticipate corrisposte al 30 giugno ed al 31 dicembre di ciascun anno, comprensive di quota capitale e quota

interessi risultante dal piano di ammortamento da costruirsi con modalità “alla francese”. Tale piano di ammortamento sarà allegato al contratto di mutuo e da questo risulterà anche il capitale residuo che viene a determinarsi semestre per semestre a seguito dell’ammortamento.

L’ammortamento del mutuo decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di stipula del contratto di mutuo. Si precisa che, nell’ipotesi di erogazione effettuata prima della data di inizio dell’ammortamento, saranno corrisposti dalla Provincia interessi di pre-ammortamento, calcolati dalla data di erogazione (esclusa) fino al giorno (incluso) immediatamente precedente la data di inizio dell’ammortamento, nella stessa misura fissata per il periodo dell’ammortamento.

#### **Art. 5 -Estinzione anticipata del mutuo**

La Provincia in corrispondenza della scadenza di una rata, ha facoltà di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il presente mutuo, senza alcun onere a proprio carico, con preavviso scritto di 45 (quarantacinque) giorni, mediante restituzione totale o parziale del capitale mutuato. Unitamente alla restituzione totale o parziale del capitale mutuato dovrà essere effettuato il versamento dei relativi interessi mutuiati, senza alcun altro onere aggiuntivo a carico della Provincia. L’estinzione anticipata parziale comporta la riduzione proporzionale dell’importo delle rate residue e non incide sulla durata dell’operazione così come originariamente pattuita.

E’ facoltà dell’Istituto mutuante rifiutare estinzioni anticipate parziali che non raggiungano l’ammontare di una annualità di mutuo.

#### **Art. 6 -Garanzie e pagamento del prestito**

A garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, la Provincia rilascia, per tutta la durata del mutuo, delegazione di pagamento pro solvendo a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio. A tal fine, l’Ente medesimo emette apposito atto di delega, non soggetto ad accettazione sul proprio Tesoriere, il quale è obbligato a versare all’ Istituto di credito mutuante l’importo dovuto nei tempi, misure e modi contrattualmente pattuiti, provvedendo opportunamente ad accantonare le somme dell’Ente, con comminatoria delle indennità di mora in caso di ritardato versamento dell’importo delegato ai sensi dell’articolo 3 della Legge n. 843 del 21.12.1978 e s.m.i. nonché degli artt. 206 e 220 del D. Lgs.vo 267/2000.

Alla scadenza del vigente contratto di Tesoreria, la Provincia si impegna a far assumere al nuovo Tesoriere tutti gli obblighi nascenti dal presente contratto.

#### **Art. 7 – Requisiti di partecipazione**

Possono partecipare alla procedura di gara i soggetti che siano in possesso dei requisiti:

- ex art. 38 D.Leg.vo 163/2006,;
- gli Istituti di credito, che siano regolarmente autorizzati a svolgere l’attività creditizia (art. 10 D. Lgs. n. 385/1993) e iscrizione all’Albo di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 385/1993. Le persone giuridiche aventi sede in uno Stato membro dell’Unione Europea dovranno dichiarare il possesso di autorizzazione all’esercizio dell’attività sopra indicata in base alla legislazione dello Stato di appartenenza,
- gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. n. 385/1993,

#### **Art. 8 – Procedura di affidamento**

La scelta del contraente avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 55, comma 5, D.Lgs. n. 163/2006 e l’appalto sarà aggiudicato col criterio del prezzo più basso ex artt. 81 e 82 del citato D.Lgs n. 163/2006 in favore della migliore riduzione sulle condizioni praticate dalla Cassa DD.PP per Comuni e Province.

L’individuazione della migliore offerta sarà pertanto effettuata sulla base di un valore da esprimere in termini di ribasso percentuale, con n. 3 cifre decimali dopo la virgola, sul tasso praticato dalla Cassa Depositi e

Prestiti per mutui aventi uguali caratteristiche, desunto nell'ultima settimana precedente la data di presentazione dell'offerta indicata nel bando di gara.

Il servizio verrà aggiudicato a favore del concorrente che avrà offerto il ribasso percentuale più alto. In caso di parità si procederà tramite sorteggio.

Non è ammessa la presentazione di varianti al presente capitolato né di condizioni, né di termini, né di proposte di schemi contrattuali alternativi.

Il mutuo viene concesso a tasso fisso nominale annuo risultante dalla procedura di gara, invariabile per tutta la durata del mutuo di cui al presente capitolato, onnicomprensivo di tutte le spese ed i costi sostenuti dall'Istituto di credito erogante, quali, a titolo di esempio, spese tecniche, oneri d'istruttoria, accessori, che, pertanto, sono poste a carico dell'Istituto mutuante.

Il tasso su cui sarà costruito il piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo sarà ottenuto applicando le condizioni offerte in sede di gara. Il mutuo viene rispettivamente fatto ed accettato ai patti ed obblighi previsti dal presente Capitolato Speciale e dalle disposizioni di legge vigenti in materia di credito in quanto applicabili. E' esclusa la facoltà per l'Istituto mutuante di inserire nel contratto integrazioni e varianti rispetto alle condizioni di gara.

L'offerta rimane valida per 180 giorni naturali successivi e consecutivi dal giorno stabilito quale termine ultimo per la presentazione delle offerte.

Si potrà procedere all'aggiudicazione del servizio anche in presenza di una sola offerta valida.

L'Ente si riserva altresì la facoltà di non procedere ad aggiudicazione a suo insindacabile giudizio.

#### **Art. 9 -Cauzione provvisoria**

A corredo dell'offerta il concorrente dovrà presentare una cauzione provvisoria secondo le modalità previste dall'art. 75 del D.lgs.163/06.

#### **Art. 10 -Stipulazione del contratto**

Il contratto di mutuo verrà stipulato in forma pubblica amministrativa e le spese contrattuali sono a carico dell'aggiudicatario.

Le spese relative all'istruttoria, qualsiasi altra spesa inerente la gestione del mutuo e le spese per ogni servizio accessorio richiesto durante la vita dell'operazione, comprese le spese contrattuali, sono a completo carico dell'Istituto di credito mutuante.

Ove nel termine indicato, l'aggiudicatario non abbia ottemperato a quanto richiesto e non si sia presentato alla stipulazione del contratto nel giorno all'uopo stabilito ovvero alle verifiche d'ufficio non risulti in regola con quanto dichiarato in sede di gara, sarà considerato decaduto con introito della cauzione e con facoltà per l'Ente di affidare il servizio al concorrente che segue nella graduatoria.

Qualora non si proceda alla stipula dei contratto, l'istituto di credito aggiudicatario ha facoltà di recedere dagli obblighi di cui al presente capitolato, senza che possa pretendere risarcimenti o indennizzi di sorta dalla Provincia di Campobasso

#### **Art. 11 -Variazioni soggettive**

E' vietato cedere, a qualunque titolo, il contratto a pena di nullità, senza il previo consenso espresso da parte della Provincia di Campobasso, da rilasciarsi previa verifica del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo all'istituto di credito subentrante, ai sensi dell'art. 116 del D. Lgs 163/2006.

In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente la Provincia si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art. 1456 c.c.), fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 c.c.).

## **Art. 12 –Controversie**

Per qualsiasi controversia relativa a validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Campobasso.

## **Art. n. 13 -Trattamento dei dati personali**

Con il presente articolo si provvede a dare l' informativa prevista dall'art. 13 del D.Lgs 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") facendo presente che i dati personali forniti dalle ditte partecipanti alla gara saranno raccolti presso la Provincia di Campobasso per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale e la scelta del contraente. Il titolare del trattamento è la Provincia di Campobasso, nella persona del rappresentante legale *pro tempore*, domiciliato per la carica in Campobasso, via Roma n. 47. Responsabile del trattamento è il Dirigente del 2° Settore 4° Servizio, Tributi e Provveditorato, domiciliato presso la Provincia di Campobasso- via Roma n. 47 – 86100 Campobasso. Il trattamento sarà effettuato con modalità manuale ed informatizzata.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per consentire di dar corso ad ogni genere di prestazione e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l'esclusione dalla gara.

Il trattamento è improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs citato. In particolare i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine nonché la logica, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, la rettificazione; hanno altresì diritto di ottenere l'indicazione delle finalità e modalità del trattamento. Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. I dati potranno essere comunicati dalla Provincia a soggetti terzi aventi diritto secondo quanto previsto in materia di diritto di accesso nonché agli altri soggetti a cui i dati debbano essere trasmessi per adempiere agli obblighi di legge.

## **Art. n. 14 -Clausola finale**

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente capitolato, deve farsi riferimento alle norme sugli appalti di servizi oltre che alle norme del Codice Civile.

La Provincia di Campobasso si riserva, qualora ne ravvisi l'opportunità, di modificare o revocare il presente capitolato, dandone comunicazione pubblica.

L'Istituto di credito dichiara di aver esaminato tutte le clausole contenute nel presente Capitolato d'oneri e di averne compreso la portata e gli effetti.

per accettazione:

il legale rappresentante (indicare generalità, qualifica e firma) \_\_\_\_\_

data \_\_\_\_\_ Timbro e firma per accettazione \_\_\_\_\_

Dichiara, inoltre, di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le seguenti clausole:

Art. 4 - Condizioni del mutuo;

Art. 5 - Estinzione anticipata;

per accettazione:

il legale rappresentante (indicare generalità, qualifica e firma) \_\_\_\_\_

data \_\_\_\_\_ Timbro e firma per accettazione \_\_\_\_\_